



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

Assunta con i poteri del Consiglio Comunale

N. 4 Data 16.10.2014	Oggetto: esecuzione sentenza del T.A.R. Catania – Sezione II [^] n. 1678/14 del 6.6.2014, pronunciata su ricorso n. 1072/13 proposto da Rosaria Papotto, Maria, Isabella, Maria Grazia, Concetta, Giuseppe, e Carmelo Franco contro il Comune di Randazzo
-------------------------	--

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno 2014 addì 16 ottobre alle ore 10.00 e segg. nella sede municipale di Randazzo, il Commissario ad acta dott. Gioacchino Albano, nominato con incarico prefettizio prot. n. 3985/14 del 15.7.2014, in sostituzione degli organi preposti, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Carmela Vitetta, ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO che con la sentenza n. 701 del 13 maggio 2011 la Corte di Appello di Catania – sezione prima civile – ha determinato in Euro 3.685,90 (*tremilaseicento ottantacinque/90*) l'indennità di occupazione complessivamente spettante ai ricorrenti per l'occupazione di un terreno di loro proprietà ed ha condannato il Comune di Randazzo a depositare presso la Cassa depositi e prestiti la differenza tra tale importo e quello eventualmente già depositato allo stesso titolo, oltre gli interessi legali di mora con decorrenza dal 19/6/2006 fino all'adempimento, oltre a rifondere ai ricorrenti, le spese di giudizio liquidate in Euro 1.800 (*milleottocento/00*) più IVA, CPA e spese generali come per legge ed oltre spese di consulenza tecnica d'ufficio;

CONSIDERATO che, successivamente non avendo ottenuto quanto riconosciuto in sede giurisdizionale, con atto notificato il 27 aprile 2013, i ricorrenti hanno presentato ricorso al T.A.R. Sicilia - sezione di Catania - per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 701/2011;

VISTA la sentenza n. 1678/2014, depositata in data 6 giugno 2014, pronunciata su ricorso n. 1072/2013, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. staccata di Catania – Sez. Seconda - ha dichiarato l'obbligo del Comune intimato di eseguire il dispositivo sopra indicato della Corte di Appello di Catania entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica o della comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte se anteriore.

CONSIDERATO che con la richiamata sentenza il TAR di Catania ha disposto, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina del Prefetto di Catania quale commissario ad acta, con facoltà di delega a Funzionario dello stesso U.T.G., perché provveda sostitutivamente, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine assegnato al Comune di Randazzo, a dare esecuzione al giudicato;

VERIFICATO che la sentenza in oggetto è stata notificata al Comune di Randazzo per via amministrativa in data 03/07/2014;

ACCERTATO che, nel termine assegnato in sentenza, il Comune di Randazzo non ha provveduto a dare esecuzione alla citata sentenza del T.A.R., rendendo necessaria la sostituzione dell'Ente da parte del Prefetto di Catania nella qualità di commissario ad acta;

CONSIDERATO che con provvedimento prot. n. 3985 del 15 luglio 2014, il sottoscritto è stato delegato dal Prefetto di Catania per l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'integrale esecuzione del giudicato;

VISTO il proprio verbale di insediamento prot. 0014878 del 12 settembre 2014;

DATO ATTO che il debito da soddisfare in favore dei sigg. Rosaria Papotto, Maria, Isabella, Maria Grazia, Concetta, Giuseppe, e Carmelo Franco, ammonta complessivamente ad **Euro 13.800,43** (*tredicimilaottocento/43*), così ripartiti:

- Indennità di occupazione legittima	Euro 3.685,90
- Interessi compensativi sull'indennità di occupazione legittima (dal 26/07/1993 al 18/09/2006)	Euro 2.420,07
- Interessi legali di mora sull'indennità di occupazione legittima (dal 19.9.2006 al 15.10.2014)	Euro 2.707,23
- Spese liquidate in sentenza	Euro 2.626,42
- Spese di registrazione sentenza n. 701/2011	Euro 172,13
- Spese legali liquidate dal TAR	<u>Euro 2.188,68</u>
TOTALE	Euro 13.800,43

CONSIDERATO che le predette somme costituiscono debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento non risulta ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e che, pertanto, non è possibile individuare le coperture finanziarie necessarie per i relativi impegni di spesa a valere sull'ultimo bilancio regolarmente approvato (esercizio finanziario 2013);

RITENUTO indispensabile costituire vincolo sul redigendo bilancio di previsione 2014, per la copertura delle superiori spese;

LETTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 121 del 12.9.2014 afferente la richiesta di anticipazione fondi da formulare ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge n. 23 giugno 2014 n. 89 e dell'art. 3 del decreto M.E.F. del 15 luglio 2014, per i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

RILEVATO che la richiesta di cui sopra, formulata per un importo complessivo pari ad Euro 2.989.610,64, è stata inoltrata alla Cassa Depositi e Prestiti in data 12.9.2014 con nota n. 14887;

TENUTO CONTO che tra le voci di debito da liquidare con il finanziamento di cui sopra rientra quella relativa all'esecuzione della sentenza del TAR n. 1078/2014 scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 701/2011;

PRESO ATTO che in data 10 ottobre 2014 il comune di Randazzo ha comunicato l'accoglimento, da parte della Cassa depositi e prestiti, della richiesta di anticipazione di fondi formulata con la nota n. 14887 del 12.9.2014;

DATO ATTO di quanto rappresentato dal comune di Randazzo con nota datata 10 ottobre 2014, acquisita nel corso della riunione tenutasi in data 13 ottobre u.s., allegata alla presente nota;

CONSIDERATO che il prossimo 27 ottobre scadrà il termine per la stipula del contratto relativo all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge n. 23 giugno 2014 n. 89 e dell'art. 3 del decreto M.E.F. del 15 luglio 2014;

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte di riconoscere, con i poteri del Consiglio comunale, il debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza n. 701/2011 della Corte d'Appello di Catania passata in giudicato e dalla sentenza TAR Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1678/2014 pari a **Euro 13.800,43** (*tredicimilaottocento/43*), così ripartiti:

- Indennità di occupazione legittima	Euro 3.685,90
- Interessi compensativi sull'indennità di occupazione legittima (dal 26/07/1993 al 18/09/2006)	Euro 2.420,07
- Interessi legali di mora sull'indennità di occupazione legittima (dal 19.9.2006 al 15.10.2014)	Euro 2.707,23
- Spese liquidate in sentenza	Euro 2.626,42
- Spese di registrazione sentenza n. 701/2011	Euro 172,13
- Spese legali liquidate dal TAR	<u>Euro 2.188,68</u>
TOTALE	Euro 13.800,43

Di disporre che il responsabile del settore finanziario, in sede di elaborazione del redigendo bilancio 2014, costituisca impegno di spesa del debito riconosciuto con la presente deliberazione e che il collegio dei revisori dei conti ne verifichi l'esatto adempimento;

Di disporre che il responsabile del settore finanziario, a seguito dell'erogazione del citato finanziamento provveda al deposito disgiunto, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle seguenti somme:

- Indennità di occupazione legittima	Euro 3.685,90
- Interessi compensativi sull'indennità di occupazione legittima (dal 26/07/1993 al 18/09/2006)	Euro 2.420,07
- Interessi legali di mora sull'indennità di occupazione legittima (dal 19.9.2006 al 15.10.2014)	<u>Euro 2.707,23</u>
TOTALE	Euro 8.813,20

Di disporre che il responsabile del settore finanziario a seguito dell'erogazione del citato finanziamento provveda al pagamento in favore dell'attore delle seguenti spese:

- Spese liquidate in sentenza	Euro 2.626,42
- Spese di registrazione sentenza n. 701/2011	Euro 172,13
- Spese legali liquidate dal TAR	<u>Euro 2.188,68</u>
TOTALE	Euro 4.987,23

curando tutti gli aspetti finanziari preventivi e successivi, mediante l'emissione dei relativi titoli di spesa trasmettendo gli stessi al Tesoriere, dandone comunicazione al creditore ed al Commissario ad acta;

Di dare atto che oltre all'importo sopra indicato dovrà assumersi l'impegno di spesa relativo al compenso dovuto al commissario ad acta che sarà liquidato dal TAR di Catania, da presumersi, al momento, quantificabile in Euro 800,00;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 236, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Qualora, in caso di grave inadempimento, la presente delibera non potrà essere completamente eseguita alla data fissata per il pagamento, il Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Randazzo sarà tenuto ad informare, immediatamente, il Commissario ad Acta, specificando le motivazioni che ne hanno impedito l'esecuzione.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Giacchino Albano)

Il Segretario Generale
(Carmela Vitetta)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. ~~Giacchino Albano~~)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Carmela Vitetta

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Carmela Vitetta

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n.44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al senza opposizione o reclami, è divenuta esecutiva il giorno

- a) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1° della L.R. n.44/1991);
b) dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2° della L.R. n.44/1991).

Dalla Residenza Municipale, li 16-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Carmela Vitetta